

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3870

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNI, CASTAGNO, ANGELINI GIUSEPPE, LUCCHI, TOGNONI, BIANCANI, BETTOLI, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, MONTANARI OTELLO, PASSONI, PIRASTU, CECATI, BECCASTRINI, CURTI IVANO, CALVARESI, BALLARDINI, Busetto, Giorgi, Zurlini, Aicardi, Schiavetti, Trebbi, Di Nardo, Bigi, Angelino Paolo, Mariani, Paolucci, Magno, Compagnoni, Ferrari Francesco, Invernizzi, Scarpa, Guidi

Presentata il 15 giugno 1962

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'economia montana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti a favore dei territori montani è ormai giunta al suo decennale compimento.

Occorre dunque che il Parlamento riprenda in esame la situazione economica e sociale delle popolazioni montane, nonché i problemi relativi alla stabilità del suolo e al regime dei corsi d'acqua, per decidere, alla luce di questa decennale esperienza, ed in armonia con le profonde modificazioni avvenute sia sul piano tecnologico che su quello demografico, se ci si possa ritenere paghi dei risultati ottenuti e quindi considerare chiuso il capitolo delle leggi speciali, o se invece non sia necessario una svolta radicale nella politica per la montagna, da attuarsi con nuovi provvedimenti e con indirizzi di politica economica profondamente diversi.

Le principali osservazioni e critiche che noi abbiamo sempre rivolte sia alla legge n. 991 che più in generale alla politica verso la montagna, trovano a nostro giudizio una piena conferma nella realtà della situazione odierna. Abbiamo avversato l'inconcludente politica del caso per caso che ha imperato in tutto l'arco di tempo preso in esame,

anche quando il tema della programmazione andava maturando nella coscienza generale del paese, e che se può trovare nella carenza dei mezzi disponibili una spiegazione, non giustifica certo il paternalismo di carattere assistenziale impotente a rimuovere le cause strutturali e contingenti degli squilibri vecchi e nuovi presenti in questa parte del paese, che diviene il prodotto naturale di un simile tipo di impostazione.

Abbiamo denunciato i limiti della politica infrastrutturale e della piccola incentivazione che ha rappresentato per dieci anni il punto centrale di ogni intervento, ma che non è stata in grado, né poteva esserlo anche contando su mezzi ben più consistenti, di collocare l'economia del monte, già fortemente in ritardo, al passo col resto del paese, con una visione moderna della funzione a cui può assolvere la zona più povera e depressa del paese.

Abbiamo criticato gli strumenti utilizzati per dare corpo a tale politica, scelti sempre fra quelli a carattere corporativo e perciò incapaci di agire a favore delle categorie più disagiate dei piccoli produttori e dei lavoratori, oppure fra quelli burocratici soggetti alla pressione dei più forti interessi di gruppo,

o conquistati ad un indirizzo economicistico che nelle condizioni della montagna non può non andare che a svantaggio della massa dei piccoli coltivatori poiché non assicura un giusto equilibrio fra i problemi della produttività e quelli propriamente sociali. E sempre si è mantenuto l'accentramento dei poteri sia di controllo che di esecuzione, escludendo aprioristicamente ogni contributo delle organizzazioni economiche e sociali dei montanari e dei loro enti locali, che pure tanta parte hanno nella battaglia della rinascita e dell'ammodernamento dell'economia montana.

Abbiamo respinto l'orientamento governativo, favorevole alle leggi speciali, perché rifiutiamo di credere nella capacità e validità di una tale concezione, a risolvere problemi vecchi e nuovi che sono il prodotto di uno sviluppo economico irrazionale e disordinato e che tendono ad isolare la montagna dal resto del paese, a considerarla erroneamente come una seconda questione meridionale, e quindi a ricercare all'interno di essa le forze ed i mezzi per superare difficoltà che solo nel quadro più generale della regione e della nazione possono essere superate, attraverso una programmazione globale che assegni ad ogni settore e ad ogni zona economica una propria funzione, a parità di condizioni e garantendo un più elevato tenore di vita.

Potrebbe apparire in contraddizione il fatto che mentre esprimiamo un giudizio contrario alla pratica delle leggi speciali, noi stessi ne presentiamo una da discutersi abbinata a quella governativa. Il fatto è che le condizioni per una programmazione globale non esistono ancora, per cui una attesa protestataria sarebbe sterile e negativa. La nostra proposta però, come si vedrà dal suo testo, è qualcosa di diverso rispetto a quella governativa e già prefigura il momento del suo superamento. Esso avverrà con l'istituzione delle Regioni, nel momento cioè in cui la programmazione avrà trovato il suo naturale strumento, il punto di contatto naturale con quanto indichiamo a livello di zona montana e le funzioni ed i compiti che, assegnati oggi agli enti locali non saranno ridiscussi nel futuro, ma al contrario forniranno materiale già elaborato che servirà a far muovere prima e meglio gli strumenti democratici della stessa Regione. Si tratta, o almeno tale vuole essere il nostro orientamento, di una legge ponte che comincia a muovere ogni attività verso tale prospettiva, mentre a livello di base, cioè della zona

montana e dei suoi strumenti, inizia a costruire un ordinamento economico che si integra e mantiene ogni validità nel momento del superamento della legge stessa.

CONSUNTIVO DELLE OPERE
ATTUATE DALLA LEGGE N. 991.

I dati riassuntivi delle opere eseguite e del carattere delle stesse, fino al 31 dicembre 1961, ci sembra stiano a documentare quanto abbiamo finora affermato.

Opere pubbliche di bonifica montana	L.	28,7 miliardi
Mutui di miglioramento e per l'artigianato	»	21,0 »
Contributi in conto capitale per miglioramenti fondiari	»	53,2 »
Ampliamento demanio forestale	»	9,8 »
Concessione studi, finanziamenti aziende speciali, ecc.	»	1,6 »
		Totale L. 114,3 miliardi

Vediamole ora divise nei principali settori:

Opere pubbliche di Bonifica montana:

Rimboschimenti	ha.	8.600
Opere idrauliche	mc.	333.000
Strade	Km.	1.800
Acquedotti	»	900
Impianti di irrigazione	ha.	1.900
Elettrodotti	Km.	640
Miglioramento pascoli	ha.	2.800

Opere di miglioramento fondiario:

Nuovi vani di abitazione (esclusi i servizi)	n.	163.792.
Nuove stalle (per capi)	»	206.014.
Porcili ed ovili	»	64.74.6
Silos e fienili	»	18.915
Capi di bestiame bovino acquistati	»	94.787
Pascoli montani migliorati	ha.	58.548,42
Nuove latterie e caseifici	n.	544
Strade poderali ed interpoderali	Km.	3.100,58
Acquedotti	n.	16.184
Piantagione di fruttiferi	ha.	17.624,22
Miglioramento terreni	»	117.017,06
Impianti di irrigazione	n.	12.832

Patrimonio forestale dello Stato:

Con i fondi della legge n. 991 la A. S. F. D. ha acquistato ettari 116.829.

Con i fondi di bilancio della azienda stessa e con i fondi della Cassa per il mezzogiorno sono stati acquistati altri 24.840 ettari.

In complesso il patrimonio forestale dello Stato, amministrato dalla A. S. F. D. si estende alla data del 31 dicembre 1961 su ettari 252.832.

Come si evince assai facilmente dai dati surriportati, anche a voler prescindere dalla quantità dei mezzi stanziati (a tutt'oggi sono giacenti presso gli Uffici forestali per mancanza di fondi, oltre 100.000 domande di contributo per un totale di oltre 100 miliardi), siamo ben lontani dall'avere, anche solo avviato a soluzione i problemi propriamente economici della montagna. Le case sistemate, le opere pubbliche in genere non sono produttrici di reddito, se non si collegano a piani di sviluppo che incidano nelle strutture e nelle trasformazioni culturali. La stessa utilizzazione dei terreni da parte dell'azienda forestale dello stato è assai carente: si sono acquistati nuovi terreni, ma nella grande maggioranza dei casi non si è potuto procedere alla loro utilizzazione e sistemazione.

Quello che oggi occorre non è un piano di nuove opere pubbliche fini a se stesse. Occorre prefigurare una moderna e razionale sistemazione dei terreni, degli abitati, delle zone industriali, dei centri di studio, e a tali obiettivi far aderire le necessarie infrastrutture. Altrimenti avremo in misura sempre più larga (numerosi sono già in atto) case sistemate e poi abbandonate alle intemperie, edifici scolastici nuovi ma senza alunni, strade di recente costruzione ma impraticabili a causa dei franamenti e così via.

LA PROPOSTA GOVERNATIVA.

Da quanto ci è dato conoscere in questo momento, non ci pare che il Governo sia orientato a risolvere i problemi economici della montagna. Esso pensa di prorogare semplicemente i finanziamenti per prolungare la durata della legge n. 991. Nemmeno le pur limitate proposte modificative della U. N. C. E. M. sarebbero state accolte, né i suggerimenti positivi della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

Il Governo infatti, vorrebbe limitarsi ad un disegno di legge per una proroga

quinquennale dei finanziamenti, contenuti nella cifra annua di 12 miliardi (contro gli 11,3 circa del passato) e distribuiti con i vecchi criteri: 2 miliardi per le anticipazioni agli istituti esercenti il credito, 1 miliardo all'azienda forestale dello Stato, 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed infine 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi. Per gli indirizzi di tali investimenti non si parla di alcuna verifica critica, tutte le norme della vecchia legge n. 991 resterebbero quindi valide.

Nessuna novità quindi, ma continuazione della politica del caso per caso, pur nelle mutate condizioni politiche generali e nel momento in cui più forte e concreto si presenta il discorso sulla programmazione. Nessuna novità, ma proseguimento dell'azione infrastrutturale e di incentivazione, utilizzando i vecchi strumenti corporativi e burocratici. Nessun nuovo compito agli enti locali, ma riconferma dell'accentramento e della farraginoso, lunga e sconcertante procedura, nella ripulsa ad ogni nuova elaborazione delle pubbliche amministrazioni e soprattutto del Consiglio di Valle, che sempre più si impone come lo strumento di base della programmazione all'interno della zona montana e come organo decentrato e periferico di ogni ente ed organismo di carattere provinciale e regionale.

Per la quantità dei finanziamenti il discorso può essere ripetuto. Si mantiene pressoché inalterata la cifra globale, il che significa un minore impegno generale della collettività nazionale verso la montagna, dato il rapporto tra di essa ed il bilancio dello Stato che non può più essere paragonato a quello del 1952.

La sola novità presente nel disegno governativo è data dallo stanziamento dei 2 miliardi annui per l'esproprio a favore dell'azienda forestale dello Stato, dei terreni abbandonati o non più normalmente utilizzati da almeno un triennio, da destinare esclusivamente a pascolo ed a bosco. Ma anche qui vi è un passo indietro rispetto alle decisioni della Conferenza dell'agricoltura, la quale aveva indicato l'esigenza di dare la priorità agli Enti locali ed alle loro Aziende speciali, mentre nel progetto governativo sono soltanto autorizzati ad acquistare (e quindi senza esproprio) tali terreni, ricorrendo a mutui sui quali lo Stato concorre nel pagamento degli interessi nella misura del cento per cento se il bilancio dell'Ente è deficitario e del 30 per cento negli altri casi. I Comuni, i Consigli di Valle e le Provincie si troveranno così in condizioni di svantaggio

nel confronto con l'Azienda forestale e trovandosi in condizioni finanziarie disperate, come a tutti è ben noto, dovranno forzatamente rinunciare ad ogni attività agricola, poiché nella scelta fra le possibilità stesse di indebitamento (ove tale possibilità ancora esiste) molte opere e servizi emergeranno come scelte prioritarie.

D'altronde sarà assai difficile, determinare (e chi lo determinerà?) quali sono le terre non normalmente utilizzate, e quale vocazione effettiva esse avranno (non è pensabile una utilizzazione esclusiva a bosco o a pascolo) per cui i contrasti emergeranno numerosi e difficili a scapito di un rapido riassetto di tali terreni. Ed infine va ripreso in esame il problema dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che va diventando sempre più un mastodontico organismo, a gestione accentrata e burocratica, senza controllo e senza legami con le esigenze locali degli Enti pubblici e dei contadini, e che fra l'altro non riesce neppure a dare un assetto ordinato alle proprietà attuali.

È auspicabile, a nostro parere, il superamento di tale azienda, mediante la creazione dei demani comunali, provinciali di zona montana e delle Regioni, liberi a loro volta di risolvere il problema della trasformazione, della gestione e della custodia, con forme associative libere e volontarie, delle loro proprietà, per meglio farle rispondere alle necessità locali dello sviluppo economico, sociale, turistico, nonché per le esigenze idrogeologiche.

LA NOSTRA PROPOSTA.

I territori montani ed i Consigli di Valle.

Noi pensiamo che occorre allargare i territori classificati montani, ribassando a 450 metri la quota altimetrica e di dislivello richiesta dalla legge n. 991, in considerazione delle numerose analogie che la situazione delle zone di alta collina, specie nell'Appennino centrale e meridionale, presenta con tutte le caratteristiche proprie della montagna. Pensiamo che occorre trasferire la competenza delle classificazioni, da un organo burocratico qual è la Commissione censuaria centrale, all'Amministrazione regionale che meglio conosce le situazioni e le esigenze locali.

Alle Amministrazioni regionali poi dovrebbero essere trasferiti i poteri per la delimitazione delle zone montane, attuate in passato dalle Commissioni censuarie con criteri errati di ordine amministrativo e geografico, mentre si sarebbe dovuto far prevalere quelli di ordine economico, sociale,

e geologico. E infine alle Regioni deve competere ogni rapporto col Consiglio di Valle, quale strumento della programmazione di base, a cominciare dall'approvazione degli statuti e dalla emissione del decreto di costituzione, ancora oggi compito dei prefetti, i quali ne hanno largamente ostacolato il sorgere ed il loro sereno funzionare.

Per quanto riguarda i Consigli di Valle siamo di fronte a tre problemi precisi che ne condizionano la vita: la composizione dei suoi organi dirigenti dai quali sono escluse le minoranze presenti nei Consigli dei Comuni aderenti. Ciò va a danno del dibattito, del controllo e della garanzia delle scelte che si compiono. Le minoranze debbono essere introdotte nei Consigli di Valle di pieno diritto e non essere lasciate al potere discrezionale delle maggioranze. Con ciò non vogliamo interferire nella necessaria autonomia statutaria di essi, ed infatti non abbiamo inteso fissare regole fisse e valide per tutti, ma solo stabilire un principio democratico.

La seconda questione è data dal riconoscimento ad ogni effetto del Consiglio di Valle quale organo locale della programmazione, e quale organo periferico di altri enti; Enti di sviluppo, Regioni, Province ed Organi dello Stato. Riconoscere nel Consiglio di Valle lo strumento superiore della programmazione è il primo passo per uscire dal settorialismo, dalla politica del caso per caso, per ricondurre verso gli stessi obiettivi gli sforzi di vari enti ed organismi.

Il terzo problema è quello di assicurare al Consiglio di Valle una fonte autonoma di entrata, per non costringerlo a bilanci concepiti sulla base delle contribuzioni dei comuni associati (una o due lire per abitante) che non bastano nemmeno per le spese di corrispondenza. Dare una entrata autonoma e fissa all'ente significa permettere la costruzione di un Ufficio tecnico attrezzato, dare corpo a studi ed elaborazioni economiche utili alla collettività. Significa in sostanza permettere loro di vivere e di inserirsi nel corpo economico, con le sue capacità e la sua grande volontà rinnovatrice.

A queste fondamentali esigenze noi abbiamo creduto di rispondere con il titolo I della legge e con gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 21 e 22 della stessa.

I PIANI DI SVILUPPO.

Con la presente proposta di legge non abbiamo inteso risolvere il problema del rapporto che in materia di programmazione deve

essere trovato fra il momento centrale e quello regionale della elaborazione e degli interventi. Siamo convinti che un tale problema vada risolto al di fuori di leggi speciali che sono sempre forzatamente limitate ed incomplete. Perciò ci limitiamo ad indicare che la direzione politica dell'azione verso la montagna non può essere lasciata al Ministero dell'agricoltura e foreste, senza correre il rischio di ripetere gli errori di settorialismo già denunciati.

Il problema della montagna non è infatti soltanto un problema agricolo, ed anche questo ha uno stretto collegamento ed in parte dipende, dalle possibilità di sviluppo di altri settori. Accanto all'agricoltura vi sono le questioni delle industrie, dell'artigianato, del turismo, del commercio della scuola e così via. Perciò il coordinamento nazionale esercitato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, e quello regionale dalla relativa Amministrazione, può meglio rispondere all'esigenza di una visione unitaria e globale.

Del resto i piani di sviluppo delle zone montane, indicati all'articolo 11, ed integrati dagli articoli 12, 13, 14, 15, debbono proprio servire al superamento di ogni visione settoriale. Debbono a nostro giudizio, indicare non soltanto la rete delle infrastrutture necessarie, ma le soluzioni economiche a cui queste si adeguano. Debbono abbandonare ogni concetto conservatore, valido per una politica autarchica ma negativo oggi, debbono trovare un punto di incontro fra i problemi della produzione e quelli sociali. Il piano di zona perciò dovrebbe indirizzare tutti gli interventi verso obiettivi comuni, evitare le dispersioni, la provvisorietà, il caso per caso.

Sono i piani di zona che debbono dirci quale sarà la nostra montagna fra 10 anni. Quanti contadini potranno avere la terra, cosa potranno coltivare, quanta acqua, energia elettrica, gas metano avranno a loro disposizione, dove possono sorgere i centri turistici residenziali, quanta superficie boscata avremo, la consistenza del patrimonio zootecnico, quanti impianti per la trasformazione dei prodotti e quali prodotti potremo realizzare e ciò mediante lo studio dei terreni e delle loro vocazioni, delle forme di gestione delle moderne aziende, delle iniziative associative valide per dirigere ad ogni livello l'impresa contadina fondata sulla proprietà individuale della terra. Dove creare i centri rurali per permettere ai contadini di vivere nei centri civili e per abbassare il

costo dei servizi, quale incidenza avranno gli Enti locali nella trasformazione delle tradizionali colture agrarie in colture agrosilvo-pastorali. Questi piani debbono stabilire le previsioni del futuro: dove resterà la popolazione, e quindi dove occorre sviluppare l'edilizia popolare, i centri scolastici, i servizi, e dove invece occorre dare ai terreni una sistemazione idrogeologica, dove occorre fermare la frana e dove invece può correre liberamente perché non arreca danno alcuno.

Certo occorre molto coraggio a tracciare un piano di tal genere, ma è il momento per farlo, altrimenti avremo una degradazione costosa ed un risultato catastrofico non solo per la montagna ma per il paese intero.

PROBLEMI DELL'AGRICOLTURA.

Per quanto riguarda l'agricoltura sembra a noi che due siano i settori fondamentali verso i quali far confluire ogni sforzo. La utilizzazione delle terre abbandonate o non coltivate, il passaggio di tutta la terra coltivabile in proprietà a chi la lavora ed infine la possibilità di una trasformazione dei terreni stessi.

Per i terreni non utilizzati, a differenza di quanto propone il Governo, noi mettiamo gli Enti locali in primo piano. Si dia la precedenza ai contadini ed alle cooperative, col contributo sulla spesa pari alla metà e la possibilità per essi di ricorrere a mutui di favore per la quota scoperta nonché per le spese di sistemazione e di miglioramento. Ciò servirà ad allargare certe aziende troppo piccole, favorirà le iniziative associative, permetterà di far sorgere le prime aziende moderne. Dopo i contadini devono esserci gli Enti locali. Tutti sappiamo che vi sono terreni, e non solo quelli abbandonati, i quali non possono essere coltivati da lavoratori perché privi di reddito per un lungo periodo di tempo. Vi sono terreni che servono per la sistemazione idrogeologica, per il turismo, per le zone industriali: solo gli Enti locali possono decidere questo. Perciò nessun vincolo sui terreni espropriati: la destinazione deve essere liberamente decisa in sede locale da coloro che ricevono l'assegnazione. L'Azienda forestale dello Stato deve intervenire solo quando gli Enti locali ricusano la assegnazione. Per lo Stato non si tratta di un aggravio, la espropriazione avviene in ambedue i casi a suo carico, ma con la nostra proposta avremo il vantaggio di una gestione e di una sistemazione molto più produttiva.

Nella proprietà della terra occorre in primo luogo favorire i contadini e gli enti montani. Questo è il concetto che noi esprimiamo nella proposta. Per far ciò occorre l'esproprio, per le terre abbandonate con carattere obbligatorio, per le altre non lavorate direttamente su richiesta degli interessati. E col contributo del 50 per cento sulla spesa di acquisto, unitamente ai contributi previsti dall'articolo 18, si rende possibile la costruzione di una agricoltura, certo marginale rispetto ad altre zone del paese, ma comunque non degradata e certamente capace di contribuire alla stabilità del suolo ed in grado di assicurare una vita dignitosa ai contadini proprietari.

Per la trasformazione dell'agricoltura, abbiamo graduato gli interventi in base ai settori e alla loro importanza, per favorire le attività produttive, per facilitare le costruzioni con un moderno criterio ed orientamento, per incrementare la cooperazione ad ogni livello, per permettere agli enti locali un inserimento decisivo nell'agricoltura.

Abbiamo poi previsto il ricorso al credito a lunga scadenza e con un basso tasso di interesse, con facoltà di anticipare il rimborso per permettere al contadino, alla cooperativa ed all'Ente locale di acquistare la terra e di trasformarla anche se non in grado di disporre della quota non coperta da contributo.

CONTRIBUTI PER INDUSTRIA, TURISMO ED OPERE PUBBLICHE.

Con l'articolo 19 abbiamo inteso creare nuove condizioni di favore per i piccoli e medi operatori economici e per gli Enti locali, che intendono promuovere iniziative nel campo industriale e turistico, ritenendo che non si possa affrontare il problema montano soltanto nel terreno agricolo. Alle facilitazioni già concesse dalle norme in vigore, aggiungiamo perciò un contributo considerevole per le spese di costruzione di nuovi impianti e per quelle relative ai servizi. Per gli artigiani e le cooperative tale contributo si estende all'acquisto delle macchine e così pure per gli Enti locali che potranno predisporre impianti ed attrezzature da utilizzare in proprio, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione di materia prime locali, oppure da cedere in uso a lavoratori a condizioni da stabilirsi dagli enti stessi.

Con l'articolo 20 prevediamo inoltre la concessione, esclusivamente agli Enti locali di contributi per la costruzione di opere pubbliche che i piani di zona prevederanno

e senza delle quali tutto il piano diverrebbe irrealizzabile. Riteniamo necessaria tale contribuzione dello Stato poichè, anche con le leggi in vigore i comuni montani, non possono provvedere la zona della rete infrastrutturale necessaria. Molti di essi infatti hanno ormai impegnate tutte le fonti di delegabilità per l'assunzione di mutui e si trovano nella pratica impossibilità di agire. D'altra parte in quel momento i programmi delle opere pubbliche non saranno identificabili con quelle predisposte nel passato: dalle dimensioni comunali passiamo a dimensione di zona, avremo l'accentramento di opere e di servizi, per cui un certo numero di comuni vedrà accrescere la mole delle opere a proprio carico, mentre altri ne saranno liberati. Da ciò l'esigenza di dare a questi Comuni ed ai Consigli di Valle il modo per affrontare la parte di piano di propria diretta competenza.

ALTRE NORME.

Prevediamo l'abolizione delle sovraimposte comunali e provinciali per favorire la formazione di nuove aziende contadine efficienti e liberare i contadini da un peso spesso insopportabile. Alla minore entrata dei comuni, pur non volendo affrontare qui il problema molto vasto della finanza locale, si fa fronte con un aumento della speciale quota dell'imposta generale sull'entrata, passando dall'1 al 4 per cento, con le modalità della legge 2 luglio 1952, n. 703. Ciò è necessario anche per evitare una notevole diminuzione della quota dell'ige concessa in passato, causata dalla diminuzione della popolazione come risulta dall'ultimo censimento.

Con l'articolo 27 abbiamo stabilito di liberare da ogni onere fiscale, il passaggio di proprietà dei poderi e dei terreni che in virtù delle facilitazioni concesse con questa proposta, si realizzeranno, a tutto vantaggio dell'economia agricola montana.

Si prevede inoltre: il divieto per i concessionari di pascoli montani degli enti pubblici di subappaltare: la revisione degli usi civici; la revisione del vincolo forestale; la compilazione di un testo unico delle leggi e regolamenti che riguardano la montagna per facilitarne la conoscenza e per togliere ogni contrasto fra le varie disposizioni.

CONSORZI DI BONIFICA MONTANA.

Coerentemente con tutta la nostra impostazione politica, che pone al centro della programmazione economica, il Consiglio di

Valle o la Comunità montana, prevediamo con l'articolo 29 la soppressione di tutti i Consorzi di bonifica montana nonché dei Consorzi di prevenzione, e la costituzione della Sezione speciale per la bonifica all'interno di ogni Consiglio di Valle. Al riguardo si hanno finora poche esperienze: la più indicativa ci pare quella attuata in provincia di Varese con la Sezione speciale del Consiglio della Valcuvia, presa ad esempio dalla stessa U. N. C. E. M. e segnalata alle altre Comunità.

Ciò permetterà intanto di ridimensionare i comprensori, oggi territorialmente vastissimi con gravi ostacoli naturali al funzionamento degli organi consortili. Di attuare dei piani di bonifica che non siano staccati dalla programmazione superiore degli enti locali e quindi di respingere concretamente il settorialismo, mettendo la bonifica al servizio dello sviluppo economico e non fine a se stessa come spesso avviene.

Ed infine si favorisce così la partecipazione dei soci alla vita ed alla direzione dell'ente bonificatore, oggi seriamente ostacolata non solo dagli statuti, ma dalle stesse condizioni geografiche ed ambientali.

LA REGIONE.

Con l'articolo 36, abbiamo inteso creare un organo che surroghe l'Amministrazione regionale fino alla sua costituzione, composto da amministratori eletti dal popolo negli Enti locali ed in grado di conoscere i problemi e le realtà delle varie zone montane.

È appena il caso di aggiungere che tale Comitato ha carattere provvisorio e provvederà ai primi adempimenti, alle prime elaborazioni, e quindi anche se non potrà essere in grado di assicurare tutto il coordinamento e lo studio necessari, trasmetterà alle Regioni un materiale utile per sviluppare una giusta e permanente politica montana. Vi è da augurarsi che la loro vita sia la più breve possibile, e che perciò la Regione entri in funzione almeno entro il primo anno di applicazione dell'allegata proposta.

I FINANZIAMENTI.

Il problema dello stanziamento necessario all'attuazione della nostra proposta non è certamente di poco rilievo. Se procedessimo nella valutazione dei mezzi che occorrono, in base alle richieste già presentate, dovremmo prevedere una spesa non inferiore

a 3.000 miliardi. Abbiamo infatti domande giacenti per oltre 100 miliardi ed un totale di opere previste dai piani di bonifica su appena un terzo del territorio montano di oltre 1.000 miliardi.

Se poi volessimo continuare con la politica del caso per caso, dell'opera per opera, come si è fatto finora, e sommassimo le domande di contributo giacenti, i piani di bonifica, le opere pubbliche programmate dai comuni, dalle provincie, dai piccoli e grandi consorzi rurali sorti per opere determinate, crediamo di non essere lontani dal vero valutando la spesa complessiva sui 5.000 miliardi.

Vogliamo però aggiungere che, a nostro giudizio, il problema dei finanziamenti è collegato agli obiettivi, ed all'indirizzo di tutta la politica montana. Se anche avessimo i 5.000 miliardi e li utilizzassimo caso per caso, non risolveremmo certamente il problema economico che abbiamo davanti a noi. Ci illuderemmo forse ed illuderemmo i montanari, ma alla fine non avremmo risolto i problemi dell'azienda contadina, delle colture, del patrimonio zootecnico, delle abitazioni ed altri. Avremmo portato l'acquedotto alla casa isolata, ma probabilmente in quella casa nessuno più abiterebbe. Avremmo fatto la strada interpoderale, ma lo spopolamento ne impedirebbe l'uso.

Perciò il discorso sui finanziamenti va collegato agli obiettivi di sviluppo.

Noi prevediamo una spesa annua di 100 miliardi (almeno 500 miliardi in 5 anni) che certamente non è sufficiente ai bisogni, anzi è molto lontana dall'affrontarli tutti, ma che però impiegati nell'indirizzo da noi segnato aprirebbe la strada a soluzioni definitive. Basta osservare la ripartizione per scopi da noi fissata: esproprio delle terre non utilizzate, passaggio della terra a chi la lavora ed agli Enti locali, piani di trasformazione colturale e di miglioramento fondiario, cooperazione ad ogni livello, impianti industriali e turistici ed infine opere pubbliche e servizi.

Si tratta, anche a proposito della montagna di una scelta: o lasciamo che essa segua la strada tracciata dai gruppi monopolistici, che consiste nel prendere ciò che essa produce a basso costo (acque, nocioleti, pascoli, boschi, ecc.) abbandonando la popolazione ad una lenta ma continua agonia che si risolve nell'abbandono totale, oppure realizziamo un programma che consenta di coltivare i terreni adatti, di trasformare gli altri, utilizzare le acque, i pascoli e quanto altro è possibile,

permettendo la vita a coloro che vogliono rimanervi. In questi anni vi è stata senza dubbio una positiva diminuzione del carico demografico. Forse non è ancora sufficiente né noi intendiamo porvi termine, al contrario vogliamo facilitarla con nuovi posti di lavoro nel settore industriale e turistico, ma proprio per questo si può attuare già un programma

che abbia anche questa prospettiva di equilibrio.

Per la copertura non crediamo di trovare ostacoli eccessivi. Basterà la volontà di tutti i gruppi di volere, con tutte le modifiche ed aggiunte ritenute necessarie, una nuova politica montana, programmata, moderna e perciò capace di determinare soluzioni definitive.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DEI TERRITORI MONTANI - CONSIGLI DI VALLE E COMUNITÀ MONTANE

ART. 1.

(Territori montani).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati territori montani i comuni censuari la cui superficie sia prevalentemente al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non sia minore di 600 metri, fatta eccezione per i comuni censuari dell'Appennino, del Mezzogiorno e delle Isole per i quali la quota altimetrica ed il dislivello sono ridotti a 450 metri; sempreché il reddito imponibile medio per ettaro censito risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati dal coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.000.

Tutte le classificazioni di territori montani avvenute precedentemente in base a norme speciali e comunque attuate prima dell'entrata in vigore della presente legge restano valide.

ART. 2.

(Elenco dei comuni montani).

Le Amministrazioni regionali compilano e tengono aggiornati gli elenchi dei comuni montani nei quali d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani. Le Amministrazioni regionali sono tenute a notificare l'avvenuta inclusione nel-

l'elenco ad ogni comune interessato ed ai Ministeri per il bilancio e per l'agricoltura e foreste.

ART. 3.

(*La zona montana*).

Spetta alle Amministrazioni regionali di suddividere l'intero territorio montano in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sul piano idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata al Ministero per il bilancio e la programmazione economica nel caso che, a giudizio delle Amministrazioni regionali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani appartenenti a due o più Regioni.

Le suddivisioni già avvenute, ai sensi dell'articolo 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, possono essere modificate qualora non rispondano alle esigenze generali dello sviluppo economico e sociale.

ART. 4.

(*Il Consiglio di Valle*).

Gli statuti dei Consigli di Valle o Comunità montane di cui all'articolo 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, debbono prevedere la partecipazione all'organo di direzione di tutti i sindaci dei comuni aderenti e di una delegazione di ogni singolo Consiglio comunale in cui siano rappresentati i gruppi esistenti.

ART. 5.

(*Consultori*).

Gli statuti dei Consigli di Valle possono inoltre prevedere la partecipazione, a titolo consultivo, di tecnici e rappresentanti di Enti ed Organizzazioni in grado di contribuire all'attività dell'ente stesso.

ART. 6.

(*Approvazione dello statuto e decreto di costituzione*).

Sia l'approvazione dello statuto che la emanazione del decreto di costituzione del Consiglio di Valle spetta alla Amministrazione regionale.

ART. 7.

(*Adeguamento*).

È fatto obbligo ai Consigli di Valle o Comunità montane già costituite di adeguarsi alle norme della presente legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

In caso di mancata attuazione nel termine predetto provvede d'ufficio l'Amministrazione regionale.

TITOLO II.

DEI PIANI DI SVILUPPO E DEGLI ORGANI DI ESECUZIONE

ART. 8.

(Comitato interministeriale).

Sotto la presidenza del Ministro per il bilancio, è istituito un Comitato interministeriale di cui fanno parte i Ministri per l'agricoltura e foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria, per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo, per le partecipazioni statali e il Ministro presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Il Comitato provvede al necessario coordinamento fra i vari interventi, sia ordinari che straordinari a favore della montagna, stabilisce un unitario indirizzo degli stessi e provvede alla ripartizione dei fondi disponibili fra le Regioni, secondo le norme della presente legge e tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle singole Regioni, dell'estensione della zona montana, del numero degli abitanti e degli obiettivi di sviluppo prefissati.

Il piano annuale di ripartizione è allegato al bilancio del Ministero del bilancio.

ART. 9.

(Amministrazione regionale).

Sulla base delle assegnazioni ricevute ai sensi del precedente articolo le Amministrazioni regionali provvedono, in armonia con i loro piani di sviluppo e con i piani di sviluppo delle singole zone montane, sia alla esecuzione in proprio delle opere montane di interesse regionale ed interprovinciali, che alla ripartizione dei fondi fra le Province, Consigli di Valle, Comuni, Consorzi, Cooperative e singoli secondo le indicazioni della presente legge.

Il piano annuale dei finanziamenti sarà allegato al bilancio della Regione, ed inviato ai Ministeri di cui all'articolo 8, alle Province ed ai Consigli di Valle.

ART. 10.

(Esecuzione delle opere).

La progettazione esecutiva e la esecuzione delle opere pubbliche è attuata dai Comuni, Consigli di Valle, Province e Regioni in relazione al carattere delle opere stesse.

ART. 11.

(Piani di zona).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ogni singola zona montana, sarà elaborato, a cura del Consiglio di Valle, un piano generale di sviluppo economico e sociale.

Il piano di sviluppo della zona montana dovrà tenere conto di ogni settore suscettibile di sviluppo, indicare ogni possibile utilizzazione dei terreni, delle acque, delle zone industriali, prevedere le località di raggruppamento delle abitazioni, gli strumenti per l'assistenza tecnica, le opere per lo sviluppo turistico, i servizi, i trasporti, i centri scolastici e quanto altro sarà ritenuto utile e necessario per elevare le condizioni materiali e culturali delle popolazioni.

ART. 12.

(Approvazione del piano).

Il piano di sviluppo della zona montana approvato dal Consiglio di Valle è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso tutti i comuni della zona. Dell'avvenuto deposito ne è data notizia con manifesto.

Contro le disposizioni del piano di sviluppo chiunque vi abbia interesse, sia essa persona singola che ente od associazione, può presentare opposizione purché entro 20 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione.

Sulle opposizioni si pronuncia in prima istanza il Consiglio di Valle in seconda istanza ed in forma definitiva si pronuncia l'Amministrazione regionale. La pronuncia sulle opposizioni deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse. In caso contrario il ricorrente può considerare accolta la propria istanza. Il ricorso in seconda istanza deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza.

Il piano di sviluppo della zona, definitivamente approvato dal Consiglio di Valle è inviato in copia all'amministrazione regionale.

ART. 13.

(Delega al Consiglio di Valle).

Ai fini della programmazione economica al Consiglio di Valle possono essere delegate funzioni di controllo, di studio e di esecuzione da parte della Regione, Provincia, Enti di sviluppo e di tutti gli Organi dello Stato.

ART. 14.

(Utilizzazione delle acque).

Ai fini della più razionale utilizzazione delle acque pubbliche esistenti nella zona montana e per garantire gli interessi pubblici e collettivi, gli organi competenti sono tenuti a dare la preferenza alle utilizzazioni delle acque previste dal piano di sviluppo della zona montana, relativamente alle acque per le quali non vi sia stata concessione e per quelle per le quali pure essendovi stata concessione non vi sia utilizzazione totale o parziale in atto.

ART. 15.

(Metano ed energia elettrica).

Le aziende concessionarie dello sfruttamento del gas metano e della energia elettrica, siano esse pubbliche o private, sono obbligate a fornire le quantità di energia o di metano richieste per la esecuzione del piano di zona, sia per gli usi domestici che per quelli agricoli ed industriali.

TITOLO III

DEI CONTRIBUTI E DEI MUTUI

ART. 16.

(Terreni non utilizzati).

I terreni montani già destinati alla coltura agraria, al pascolo, a bosco od a castagneto, o nudi o cespugliati, che risultino abbandonati o non più coltivati oppure non normalmente utilizzati in base alle consuetudini locali e quindi lasciati al deterioramento, da almeno un triennio, sono espropriati con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il competente Consiglio di Valle o su istanza del medesimo o di altri Enti locali.

Si applicano per tali espropriazioni le norme degli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Detti terreni sono assegnati in piena proprietà con la seguente graduatoria preferenziale:

1°) ai coltivatori diretti che intendano allargare le dimensioni delle rispettive proprietà;

2°) alle cooperative di allevatori, coltivatori diretti, mezzadri e braccianti già costituite o che si costituiscano allo scopo di utilizzare direttamente tali terreni;

3°) ai Comuni, Consigli di Valle e provincie, le quali provvederanno alla gestione con proprie aziende speciali;

4°) all'azienda di Stato per le foreste demaniali.

Ai privati ed alle cooperative di cui ai punti 1°) e 2°), le assegnazioni saranno fatte dietro rimborso del 50 per cento della spesa di acquisto fatta dallo Stato. Tutte le altre assegnazioni saranno fatte senza alcun rimborso.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di predisporre ed attuare, con i contributi previsti dagli articoli successivi, pena la revoca della concessione, un piano di utilizzazione dei terreni ricevuti.

ART. 17.

(Contributi per l'acquisto della terra).

Agli Enti locali e loro Consorzi, alle Cooperative di lavoratori, alle Università agrarie, ai Consorzi di beni civici ed utilisti, ai coltivatori diretti, mezzadri e braccianti che procedono all'acquisto di terreni diversi da quelli indicati all'articolo precedente, da destinarsi a colture agrarie, a pascolo, a bosco o ad altre attività agricole, è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata.

ART. 18.

(Contributi di miglioramento).

Agli Enti locali, alle Università agrarie, ai Consorzi di beni civici ed utilisti, alle Comunioni famigliari di diretti coltivatori, nonché ai coltivatori diretti singoli od associati che presentino un piano di trasformazione delle rispettive proprietà, allo scopo di elevare il reddito dell'azienda, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa documentata.

Il piano di trasformazione dovrà in particolare prevedere: le opere di miglioramento fondiario e di riconversione colturale, l'irrigazione, gli impianti per la trasformazione e conservazione dei prodotti, il rimboschi-

mento e la sistemazione dei pascoli, il rifornimento idrico, vivai e centri produttori di sementi, gli edifici per il ricovero del bestiame ed altre opere ritenute necessarie.

Sono inoltre concessi i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di bestiame selezionato il 40 per cento, elevato al 60 per cento quando trattasi di acquisti collettivi per stalle sociali;

b) per la costruzione di stalle sociali, caseifici, cantine ed altre forme associate il 70 per cento;

c) per l'acquisto di macchine agricole il 40 per cento, elevato al 50 per cento quando l'acquisto venga effettuato da forme associate, ed al 60 per cento quando si tratti del Consiglio di Valle che provveda ad un centro macchine di vallata;

d) per il miglioramento o la ricostruzione degli edifici rurali di abitazione il 40 per cento, elevato al 60 per cento quando la nuova costruzione viene attuata nei centri indicati dai piani di zona;

e) agli Enti locali, alle Aziende speciali, ai Consorzi di miglioramento agrario, di beni civici ed utilisti, che svolgono funzioni di assistenza tecnica e di custodia, è assegnato un contributo annuo pari al 75 per cento della spesa ivi compreso il personale tecnico e di custodia;

f) per la redazione dei piani di sviluppo di zona è assegnato ad ogni Consiglio di Valle un contributo pari al totale della spesa.

ART. 19.

(Contributi per industrie e turismo).

Allo scopo di attuare i piani di sviluppo delle zone montane sono altresì concessi i seguenti contributi:

1°) contributo del 60 per cento sulla spesa documentata per la costruzione di opere murarie, compresi i sostegni e le installazioni dei macchinari, per allacciamenti alle strade, ai raccordi ferroviari, agli acquedotti e fognature, alle reti di distribuzione dell'energia elettrica comprese le cabine di trasformazione, ai gasdotti ed oleodotti; a favore delle piccole e medie industrie che si installano nei territori montani sempreché il numero dei dipendenti non sia superiore a 200 e non si tratti di succursale o dipendenza di impresa già in funzione anche altrove;

2°) tale contributo viene esteso anche alla spesa occorrente per l'acquisto dei macchinari quando trattasi di artigiani con meno di 10 dipendenti, di cooperative di lavoratori, di lavoratori a domicilio singoli od associati oppure di aziende degli Enti locali o di im-

pianti predisposti da Enti locali a favore di lavoratori;

3°) agli Enti locali che predispongono opere, impianti ed attrezzature di carattere turistico è assegnato un contributo pari all'80 per cento. Ai piccoli e medi proprietari che promuovono opere di risanamento edilizio e di miglioramento ricettivo delle abitazioni è assegnato il contributo del 60 per cento.

ART. 20.

(Contributi a Enti locali).

Ai Comuni ed ai Consigli di Valle è assegnato un contributo pari all'80 per cento della spesa documentata per la costruzione delle opere pubbliche di propria competenza previste dal piano di zona, come: metanodotti, impianti elettrici, idrici, fognature, edifici scolastici, abitazioni popolari, strade e piazze, giardini pubblici, sistemazione e protezione degli abitati minacciati da fiumi e movimenti franosi ed altre opere necessarie.

ART. 21.

(Compartecipazione dell'imposta generale sull'entrata).

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, ai comuni montani è attribuita una quota del 4 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio precedente.

ART. 22.

(Contributo ordinario al Consiglio di Valle).

Allo scopo di favorire l'attività dei Consigli di Valle, sono assegnati i seguenti contributi ordinari annuali, da prelevarsi da un apposito fondo costituito da una aliquota dell'imposta generale sull'entrata a cui provvederà con proprio decreto il Ministro per il Tesoro:

1°) una quota annua fissa di lire 5 milioni ad ogni Consiglio di Valle;

2°) una ulteriore quota annua di lire 300 per ogni abitante censito nel territorio su cui opera il Consiglio di Valle;

3°) una quota annua di lire 300 per ogni ettaro di terreno esistente nella zona su cui opera il Consiglio di Valle.

ART. 23.

(Mutui).

Con decreto del Ministro per il tesoro verrà concessa una anticipazione agli Istituti esercenti il credito, che anche in deroga alle

disposizioni statutarie si impegnino a concedere mutui ai beneficiari dei contributi stabiliti agli articoli 16, 17, 18, 19, nn. 2°) e 3°), ed all'articolo 20 per la parte di spesa non coperta da contributo. Tali mutui saranno rimborsati in 40 anni con una quota di ammortamento ed interessi pari al 3 per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

È in facoltà dei beneficiari di chiedere la estinzione anticipata dei mutui stessi.

Per tali mutui è concessa la totale garanzia sussidiaria dello Stato.

TITOLO IV.

COPERTURA DELLA SPESA E RIPARTIZIONE PER SCOPI

ART. 24.

(Copertura della spesa).

Per l'attuazione della presente legge è stanziata una somma non inferiore a 500 miliardi di lire, ripartiti in 5 esercizi finanziari ad iniziare da quello relativo al 1962-63, in ragione di almeno 100 miliardi ciascuno.

Per l'esercizio 1962-63 si farà fronte alla spesa mediante riduzione di uguale importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare i maggiori oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Per gli esercizi successivi si provvederà con apposito articolo da iscriversi nel bilancio del Ministero per il tesoro.

Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio saranno riportate in aumento nell'esercizio successivo.

ART. 25.

(Ripartizione per scopi).

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8 provvederà alla ripartizione delle somme stanziate sulla base delle seguenti indicazioni:

1°) una somma annua non inferiore a 25 miliardi di lire per gli scopi di cui agli articoli 16 e 17;

2°) una somma annua non inferiore a 40 miliardi di lire per i contributi previsti all'articolo 18 e le anticipazioni di cui all'articolo 23;

3°) una somma annua non inferiore a 10 miliardi di lire per i contributi di cui all'articolo 19;

4°) una somma annua non inferiore a 25 miliardi di lire per gli scopi previsti all'articolo 20.

TITOLO V.

FACILITAZIONI FISCALI

ART. 26.

(Sovraimposte comunali e provinciali).

In deroga a quanto stabilito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, in tutti i territori montani, sono abolite le sovraimposte comunali e provinciali e relative supercontribuzioni sui terreni e redditi agrari gravanti sui mezzadri, coltivatori diretti, cooperative di lavoratori, consorzi ed associazioni agrarie.

Sono pure aboliti i contributi unificati a carico dei coltivatori diretti singoli ed associati.

È fatto divieto del diritto di rivalsa dei contributi unificati verso i coloni, mezzadri ed altri lavoratori.

ART. 27.

(Trasferimenti di proprietà).

Per tutta la durata della presente legge, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta dei fondi rustici o di appezzamenti di terreno, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà anche se interessano enti pubblici e cooperative di lavoratori, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28.

(Espropri).

Oltre a quanto è previsto dall'articolo 16 della presente legge, ed agli stessi fini, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta del Consiglio di Valle, delle Cooperative di lavoratori e di singoli coltivatori diretti, e con la medesima procedura, può emettere decreto di esproprio di terreni che non siano direttamente coltivati da lavoratori, da Cooperative di lavoratori, da Consorzi ed università agrarie, nonché da Enti locali.

ART. 29.

(ConSORZI di bonifica).

I Consorzi di bonifica montana e quelli di prevenzione sono sciolti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed i relativi comprensori sono suddivisi nelle zone già delimitate per i Consigli di Valle.

Tutte le funzioni dei Consorzi di bonifica montana e di prevenzione vengono assunte dai Consigli di Valle i quali costituiscono nel proprio seno la sezione speciale per la bonifica, regolata da apposito statuto. Il presidente della Sezione speciale per la bonifica è lo stesso presidente del Consiglio di Valle.

Il Consiglio direttivo della Sezione speciale viene eletto dai soci secondo le norme statutarie, ma sempre con voto singolo, diretto e segreto.

I beni dei disciolti consorzi di bonifica saranno ripartiti fra i Consigli di Valle proporzionalmente all'estensione territoriale ed al numero dei soci.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà all'attuazione del presente articolo.

ART. 30.

(Concessioni di pascoli).

Nella concessione di pascoli appartenenti ai comuni ed agli altri Enti locali, le cooperative di allevatori e di diretti coltivatori hanno diritto di preferenza. Al concessionario è vietata ogni forma di affittanza o di appalto.

ART. 31.

(Usi civici).

Le legittimazioni, le affrancazioni, le rendite e le concessioni in enfiteusi, relative a terre di uso civico effettuate in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se abbiano avuto luogo in base a sentenza passata in giudicato, sono di ufficio soggette a revisione, ad eccezione di quelle disposte a favore di diretti coltivatori.

ART. 32.

(Vincolo forestale).

Le Amministrazioni regionali provvederanno o direttamente o delegando la materia alle Amministrazioni provinciali, all'aggiornamento delle norme e dei regolamenti sul vincolo forestale, promuovendo la più ampia collaborazione fra enti forestali e popolazioni montane.

ART. 33.

(*Norme di attuazione*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con gli altri Ministri di cui all'articolo 8, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

ART. 34.

(*Carattere integrativo della legge*).

La presente legge ha carattere integrativo e non sostitutivo delle disposizioni attualmente in vigore nei territori montani.

ART. 35.

(*Testo unico*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, in base alle deliberazioni di una Commissione parlamentare, composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati dai Presidenti delle due Assemblee con criteri di proporzionalità, provvederà a riunire in testo unico tutte le norme legislative e regolamentari in vigore nei territori montani.

TITOLO VII.

NORMA TRANSITORIA

ART. 36.

(*Surrogazione delle Regioni*).

I compiti che la presente legge affida alle Amministrazioni regionali, spettano, ove esse non siano costituite e fino alla loro entrata in funzione, ai Comitati regionali per la montagna i quali sono composti di 6 membri per ciascuna provincia della Regione, eletti dai Consigli provinciali e scelti fra i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali dei comuni montani. Nella votazione ogni consigliere provinciale vota per non più di 4 membri.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.